


Publicato il 09/06/2022

N. 04518/2022 REG.PROV.PRES.
N. 11823/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11823 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Comune di Linguaglossa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Di Pietro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Pcm Divisione dello Sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Comune di Mendicino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Cavalcanti, Piergiovanni Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Vittorio Cavalcanti in Roma, via Denza 50/A;

Comune di Carmiano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 13.09.2021 presentati nell'ambito del Bando “Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie”;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di Mendicino il 13/1/2022:

impugnativa del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti, utile per accedere ai finanziamenti previsti nel bando ma messo in discussione dal ricorso qui opposto, nella misura in cui, potendo determinare una modificazione della graduatoria medesima, potrebbe porre in discussione la posizione del Comune di Mendicino e, quindi, il proprio diritto ad accedere ai finanziamenti del bando

Di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ed, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di Mendicino
NONCHE' PER L'ATTRIBUZIONE OVVERO L'ACCERTAMENTO DEL SUO INTERESSE AD OTTENERE UN PUNTEGGIO COERENTE AL RAPPORTO TRA BANDO E PROGETTO PRESENTATO, VALE A DIRE ALMENO UN PUNTEGGIO PARI A 45 ANCHE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 30 C.P.A. E PER IL RICONOSCIMENTO DEL SUO INTERESSE AD ESSERE INSERITO IN GRADUATORIA CON LA COLLOCAZIONE

DISCENDENTE DAL DIVERSO E MAGGIORE PUNTEGGIO

Nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati dal Comune di Linguaglossa il 6/6/2022:

della graduatoria finale dei progetti finanziati e non finanziati pubblicata il 25.03.2022 presentati nell'ambito del Bando “Sport e Periferie 2020 per la individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie” approvata con decreto del Capo Dipartimento della divisione dello Sport Presidenza pubblicato in data 25.03.2022;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza presentata congiuntamente al ricorso per motivi aggiunti, con cui la parte ricorrente chiede l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati alla domanda di annullamento proposta in ricorso;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, autorizzando la parte ricorrente alla notifica per pubblici proclami, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati e della concreta difficoltà di notifica individuale;

Ritenuto che l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito internet della P.A. resistente di un estratto in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nelle modalità e nei termini in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 8 giugno 2022.

Il Presidente ff
Antonio Andolfi

IL SEGRETARIO